



## CITTÀ DI VITTORIA

---

ORDINANZA N. 44

DEL 01.07.2024\_

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DI CUI ALLA LEGGE 447/95.**

### IL SINDACO

**PREMESSO che**, nel territorio comunale della città di Vittoria è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali d'intrattenimento, specie nella fascia costiera, che attraggono un rilevante concentrazione di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli programmati;

**PRESO ATTO** delle prefettizie prot.37327 del 10.06.2024, prot.41502 del 27.06.2024 con le quali sono state date disposizioni per ragioni di sicurezza pubblica al fine di mitigare il disagio dei cittadini, in particolare di quelli che dimorano nelle località balneari, in modo da garantire loro il diritto al riposo ed alla tranquillità;

**CONSIDERATO che**, prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi dei frequentatori, gestori e titolari di pubblici esercizi e/o attività comunque connesse alle attività di svago proprie della stagione estiva favorendo l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, e, il diritto al riposo ed alla quiete dei residenti, il decoro urbano e ambientale, la salvaguardia da ogni possibile rischio per la pubblica e privata incolumità, anche mediante una regolamentazione delle diverse problematiche connesse al fenomeno della movida, ivi inclusa la disciplina in materia di impatto acustico da parte dei pubblici esercizi, sia esortando i gestori a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali, sia attraverso l'adozione di disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei cd. piccoli intrattenimenti da parte dei pubblici esercizi con particolare riguardo al profilo delle emissioni sonore al fine di dettare regole uniformi di comportamento e conciliare l'esigenza dell'imprenditoria privata con la "tutela della tranquillità e del riposo" dei residenti.

**PRESO ATTO** delle segnalazioni di cittadini, residenti nelle adiacenze dei locali pubblici in argomento, che reclamano condizioni di vivibilità riguardo al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica;

**CONSIDERATO** che il Comune di Vittoria non è attualmente dotato del piano di classificazione acustica e che l'iter per la sua adozione risulta essere di non breve esecuzione e che pertanto nelle more di adozione del piano e del conseguente regolamento lo strumento più idoneo per regolamentare la materia risulta essere quello dell'Ordinanza Sindacale;

**DATO ATTO** che il Comune ha avviato l'iter sia per l'adozione del piano che del relativo regolamento, da sottoporre al Consiglio Comunale e che nelle more è necessario regolamentare la materia con il presente atto;

**LETTI** gli articoli 2, 3, 32 e 41 Cost.;

**ATTESO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica ai sensi dell'art. 32 della L. 833/78 e dell'art. 117 del D.Lgs. 112/98 le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**LETTO** il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nonché la circolare del MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – prot. N. 4228 del 23.05.2017 avente ad oggetto “**Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**”;

**RICHIAMATE/I:**

- le linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvate il 24 gennaio 2018;
- le linee guida della Conferenza Stato – città ed autonomie locali in data 26.07.2018 aventi ad oggetto le “*linee guida per attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 5, co. 1, D.L. 20.02.2017 n. 14 conv. con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48*” ;
- la nota ANCI prot. n. 225 del 27 luglio 2018;
- la L. 01.12.2018 n. 132 di conv. D.L. 04.10.2018 n. 13 avente ad oggetto “*disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*”;
- la direttiva del Ministro dell'Interno del 15.08.2017. Accordo quadro ANCI in materia di servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana del 11.12.2018 prot. n. 558/A/422.2/55/347677;
- la direttiva del Ministero dell'Interno del 17.04.2019 avente ad oggetto “*Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi*”.
- il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all'art.9 e all'art. 100, così come modificati dal D.L. n. 14/2017 conv. L. n. 48/2017 secondo cui nei casi di reiterata inosservanza del contenuto della presente ordinanza, emanata, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni;
- la L. 26 Ottobre1995, n. 447: “*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre1995 e successive norme d'attuazione, nonché:

-D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”

-D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

-D.P.C.M. 05.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”

-Decreto 16.03.1998 “ Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”

-D.P.C.M. 31.03.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi del’art.3, comma 1, lettera b), e dell’art.2, commi 6,7e8 della legge 26 ottobre 1995, n.447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico”

-D.P.C.M. 16.04.1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”

-Circolare 6 settembre 2004 “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”- Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.

-Decreto Legislativo 19.08.2005, n.194 “Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore”

-Decreto Regione Sicilia 11.09.2007 “Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della regione siciliana.”

-Legge 27.02.2009 n.13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”

-Legge 07.07.2009, n.88 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –Legge comunitaria 2008.”

-D.P.R. 19.10.2011, n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49 comma 4 -quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”

D.P.R. 13.03.2013, n.59 “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)”;

- la L. 689/1981 smi;

#### **VISTO/A:**

- il parere del Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013, redatto a seguito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal Tulpis e dal Regolamento di esecuzione di cui all’art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha abrogato il comma 2 dell’art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulpis e, conseguentemente, ha eliminato l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare all’interno nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l’esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari;
- la circolare dell’Assessorato Regionale del territorio ed ambiente – Dipartimento ambiente – n. 44515 del 12.07.2018, confermata con circolare n. 40599 del 12.06.2019, avente ad oggetto “Stagione estiva 2019 – Manifestazioni pubbliche ed attività di pubblico spettacolo nell’ambito degli stabilimenti balneari” con cui viene precisato che presso le predette strutture balneari possono svolgersi solo attività complementari (attività di intrattenimenti musicali e danzanti), mentre non sono consentite attività relative a sala da ballo e

discoteche che rappresentano attività autonome di pubblico spettacolo soggette a specifica procedura autorizzatoria (Questura);

**VISTO** il vigente Regolamento di Sicurezza Urbana del Comune di Vittoria;

## **ORDINA**

**Per le motivazioni esposte in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte, dalla data di pubblicazione del presente atto al 30 settembre 2024, su tutto il territorio di Vittoria (comprensivo di Scoglitti) quanto segue:**

**CAPO I**  
**AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI ED IN GENERALE ATTIVITÀ' RUMOROSE:  
PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE), E PRESCRIZIONI**

### **Art. 1**

#### **Publici esercizi ed impianti diffusione sonora**

A tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, pub, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) che intendono utilizzare all'interno impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, riconducibili al regime ex artt. 69 del T.U.L.P.S. e 124 del relativo Regolamento di Esecuzione (piccoli trattenimenti/musica di allietamento) dovranno soggiacere al rispetto delle sottoindicate prescrizioni e principi, fermo restando che sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, a cui si applica la fattispecie prevista dall'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

### **Art.2**

#### **Definizioni**

Si definiscono:

- a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto

- legislativo *D.L.gs. 10 aprile 2006, n. 195*, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) **attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- d) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- e) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);
- f) **valori limite assoluti di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- g) **valori limite di accettabilità/immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- h) **valori limite differenziali** determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- i) **valori di qualità**: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95
- j) **classificazione o zonizzazione acustica**: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- k) **impatto acustico**: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- l) **piccoli intrattenimenti**: si intende una attività complementare ed accessoria a quella propria della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione) a condizione che:
- l'attività di pubblico esercizio rimanga l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale;
  - l'esercente sia in possesso del certificato SIAE e della relazione di impatto acustico redatta da un tecnico specializzato e abilitato;
  - non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali intrattenimenti;
  - non siano installate o allestite, per l'occasione, apposite strutture e/o scenografie per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica;
  - non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite assoluto d'immissione previsto dalla presente ordinanza;

- è vietato posizionare all'esterno dei locali (compreso spazi destinati occupazione suolo pubblico) strumentazione musicale, ivi casse musicali che dovranno essere posizionati all'interno del locale e rigorosamente verso l'interno.

Normalmente si tratta di esecuzioni dal vivo (piano bar), ma si può trattare anche di esecuzioni meccaniche, quando queste sono effettuate in orari limitati. Sono considerati concertini con strumento meccanico (vecchio giradischi, nastro magnetico, CD o videoregistratore) una serie di esecuzioni musicali organizzata attraverso una precisa scelta di brani effettuata da un disk-jockey o dallo stesso esercente.

### **Art.3**

#### **Valori limite assoluti e differenziali**

In attesa che il Comune provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell'art.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite attraverso il PRG comunale.

**Tabella A**

Zone	Limite Assoluto		Limite Differenziale	
	Leq in dB(A)		Leq in dB(A)	
	Diurno (06:00-22:00)	Notturno (22:00-06:00)	Diurno (06:00-22:00)	Notturno (22:00-06:00)
<b>Zona A*</b>	65	55	5	3
<b>Zona B*</b>	60	50	5	3
<b>Tutto il Territorio Nazionale</b>	70	60	5	3
<b>Zone esclusivamente industriali</b>	70	70	---	---
<i>* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444</i>				
<i>A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.</i>				
<i>B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A</i>				

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite come previsto dall'art. 2 comma 6 della L. 447/95.

### **Art.4**

#### **Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico**

L'autorizzazione ad utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è subordinata all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto

acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99.

L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui al punto precedente è la Direzione Ecologia e Ambiente.

La suddetta documentazione - la quale dovrà essere presentata anche per la fattispecie dell'ampliamento esterno correlata ad occupazioni di suolo pubblico - dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all'elenco regionale, di cui all'art. 2 comma 6 della Legge 447/95, che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali, e dovrà essere presentata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento da autorizzare.

L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità.

## **Art.5**

### **Modalità di presentazione della documentazione e controllo**

La documentazione di cui al precedente punto, deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego.

Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione prodotta, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della presente ordinanza, l'Amministrazione comunale, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del caso.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali.

## **Art.6**

### **Definizione di attività rumorosa temporanea in pubblici esercizi.**

- a) Si intendono tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto

dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e simili).

- b) Per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa.
- c) E' vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso. E' fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali.

### Art.7

#### **Orario emissioni sonore pubblici esercizi**

Per le attività temporanee esercitate in pertinenze interne organizzate da titolari di pubblici esercizi, sono previsti, come valori limite massimi quelli della classe di appartenenza.

A tale fine, i titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore le seguenti fasce orarie che vanno così determinate:

**Periodo dall'adozione del presente atto al 30 settembre 2024 (salvo eventuali provvedimenti emergenziali adottati da Autorità Statale e Regionali):**

<b>Da domenica a giovedì</b>	<b>Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 01,30</b>
<b>Venerdì (nottata di venerdì su sabato) e Sabato (nottata di sabato su domenica), nonché nelle notti del 10,14,15 Agosto</b>	<b>Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 02.00</b>

### Art.8

#### **Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi**

In ordine alla disciplina dei cd. piccoli intrattenimenti (Cfr. parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013 del Dipartimento della Pubblica sicurezza), i titolari dei pubblici esercizi, pur essendo esentati dalla licenza ex art. 69 TULPS, sono obbligati a presentare al Comune la **documentazione di previsione di impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95 e a rispettare gli orari previsti dal presente atto.

Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo in materia di orari per le emissioni sonore, resta inteso che occorre essere in possesso di:

- SCIA ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero massimo di 200 persone e lo stesso si conclude entro le ore 24,00;
- AUTORIZZAZIONE ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero superiore di 200 persone e lo stesso si conclude oltre le ore 24,00 (**competenza della Questura**).

Si dà atto che, per entrambe le fattispecie, trova applicazione l'art. 80 TULPS e, segnatamente, per gli eventi con un numero pari o inferiore a 200 persone occorre la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo ai sensi dell'art. 4 DPR 28.5.2001 n. 311



così come modificato dal d.lgs. 25.11.2016 n. 222; per gli eventi con un numero superiore a 200 persone, occorre il parere della commissione competente comunale/provinciale ex art. 4 DPR 28.5.2001 n. 311.

### **Art.9**

#### **Regolamentazione emissioni sonore stagione estiva da cantieri e da pubblicità fonica.**

**I rumori generati da attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.** Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra nelle ore che gli sono state consentite, devono rispettare i valori limiti previsti dalla normativa vigente.

**La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00** da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica è vietata nelle aree di pertinenza di ospedali e scuole, ed in aree ad essi immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 m (fatto salvo i periodi e/o orari di inattività degli istituti).

## **CAPO II**

### **MANIFESTAZIONI PUBBLICHE TEMPORANEE E PUBBLICI SPETTACOLI**

### **Art. 10**

Sono manifestazione a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; sono altresì da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le attività di intrattenimento esercitate presso i pubblici esercizi, che impieghino sorgenti sonore e si esauriscano in un arco di tempo limitato, complessivamente considerato in 30 giorni, anche non continuativi, per un anno solare.

L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone. Le attività temporanee si intendono autorizzate qualora rispettino i valori previsti dalla normativa vigente. Nel caso di non rispetto della normativa vigente tali attività possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità, previsti dal presente Regolamento, con le modalità di seguito indicate. Le autorizzazioni in deroga vengono rilasciate ai sensi della L.447/95 e tenendo conto, inoltre, delle "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Sicilia" (Decreto 11/09/2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente)

## **Art. 11**

### **Aree destinate ad Attività di intrattenimento e spettacolo**

Le manifestazioni, gli spettacoli e gli eventi di cui all'art. 10, per i quali è previsto il superamento dei valori limite della zona di appartenenza, devono svolgersi nelle piazze, ville e nelle aree interne alle strutture sportive e ricreative.

Le manifestazioni, autorizzate in deroga, che si svolgono nei siti suddetti, non devono sovrapporsi alle attività ordinariamente previste nei luoghi di culto, nei teatri, ecc., localizzati nel sito prescelto.

Le manifestazioni individuate nell'art. 10 della presente regolamentazione possono essere autorizzate anche in siti non compresi nell'elenco di cui al presente art., con le modalità indicate ai successivi articoli 12 e 13.

## **Art. 12**

### **Orari, durata delle manifestazioni e limiti acustici per le aree indicate all'art. 11**

Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee nei siti di cui all'art. 11, in deroga al rispetto dei valori limite della classificazione acustica, può essere autorizzato: - dalle ore 09:00 e non oltre le ore 01:00 del giorno successivo.

Per ogni sito, compreso nell'elenco di cui all'art. 11, possono essere concesse deroghe al superamento dei limiti previsti dalla zona acustica di appartenenza per un massimo di 30 eventi complessivi nell'arco dell'anno solare, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro;

Non devono avere durata superiore a 3 giorni consecutivi o a 8 giorni non consecutivi nell'arco di tempo di un mese.

L'orario di svolgimento delle attività deve essere specificato nella richiesta.

Il valore limite massimo di immissione sonora, in deroga ai limiti acustici nei siti individuati all'art. 14 è il seguente:

- dalle ore 09:00 alle ore 22:00 Laeq 80 dbA
- dalle ore 22:00 e non oltre le ore 01:00 del giorno successivo Laeq 75 dbA

All'interno dell'area utilizzata valgono i limiti previsti all'art.2 dal DPCM n.215.del 16 aprile 1999: Oltre le ore 01:00 ritornano in vigore i valori limite della zona acustica previsti dal Regolamento di Sicurezza Urbana.

Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, e possono essere, anche, calcolati mediante simulazioni da modelli matematici Per tutti i ricettori, si intende automaticamente derogato il criterio differenziale e non si applicano i fattori correttivi del rumore ambientale previsti dalla normativa.

Resta comunque fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rilasciare ulteriori specifiche deroghe per consentire lo svolgimento di manifestazioni organizzate da Enti pubblici o da privati di riconosciuto interesse per la cittadinanza.

## **Art. 13**

### **Attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori di quelle di cui all'art. 11**

Per le manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree, di cui all'art. 11, destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, sono previsti, in linea generale, come valori limite massimi quelli della zona acustica di appartenenza.

La documentazione previsionale di impatto acustico dovrà pertanto fare riferimento a questi limiti.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi della presente ordinanza; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

Qualora non fosse possibile, per dette aree, il rispetto dei valori limite massimi previsti dalla zona acustica di appartenenza, il titolare e/o il responsabile della manifestazione/evento potrà richiedere autorizzazione in deroga a tali limiti.

## **Art. 14**

### **Orari, e limiti delle deroghe relativi alle aree di cui all'art.12 (ambiente esterno)**

In ogni sito al di fuori delle aree destinate a spettacolo (art. 11), possono essere concesse deroghe al superamento dei valori limite imposti dalla classificazione acustica comunale, per un massimo di 30 eventi complessivi nell'arco dell'anno solare, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro. Non devono avere durata superiore a n. 2 giorni consecutivi o a n.8 giorni non consecutivi nell'arco di tempo di un mese.

L'orario di svolgimento delle attività deve essere specificato nella richiesta. Il valore limite massimo di immissione sonora, autorizzato in deroga, è il seguente:

dalle ore 09:00 e non oltre le ore 01:00 del giorno successivo  $L_{aeq} 75 \text{ dB A}$

L'autorizzazione può essere rilasciata con una pausa compresa tra le ore 13:00 e le ore 17:00.

Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Oltre le ore 01:00 ritornano in vigore i valori limite della classe acustica di appartenenza. Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, e possono essere, anche, calcolati mediante simulazioni da modelli matematici. Per tutti i ricettori, si intende automaticamente derogato il criterio differenziale e non si applicano i fattori correttivi del rumore ambientale previsti dalla normativa.

Si definisce "sito" l'area all'interno dei centri abitati (come definiti dal D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e ss.mm), nella quale la manifestazione sia tale da non combinarsi acusticamente con la presenza di altri eventi simili, con un aumento delle immissioni sonore. Per manifestazioni temporanee al di fuori dei centri abitati il sito corrisponde sempre all'area occupata dalla manifestazione.

## **Spettacoli/eventi organizzati da enti pubblici**

Per quanto attiene gli spettacoli e gli intrattenimenti in luogo pubblico e aperto al pubblico organizzati da Enti Pubblici senza alcun scopo di lucro e fuori dall'ambito dell'attività imprenditoriale, si ribadisce che non occorre il rilascio della licenza di polizia, ma è necessaria la comunicazione agli Uffici di Polizia ai fini della predisposizione dei servizi di O.P., fermo restando l'obbligo per l'ente organizzatore di attenersi al rispetto della normativa in materia, in ordine al collaudo del palco, e delle strutture utilizzate con i relativi impianti elettrici. Infatti, per tali spettacoli e intrattenimenti, seppur non obbligatoria la licenza di polizia, qualora vi siano strutture destinate allo stazionamento del pubblico e/o una delimitazione delle aree, seppur aperte al pubblico, e delle pertinenti vie di esodo, dovrà comunque intervenire la Commissione Comunale di Vigilanza nei limiti dell'art.141 del TULPS, e dovrà essere predisposto il Piano Safety. In particolare, se si è in presenza di allestimenti che siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa del numero di attrazioni e dell'entità prevista dell'affluenza del pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, è necessaria la licenza ex art. 68 18 TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente Commissione di Vigilanza, indipendentemente o meno di strutture destinate agli spettatori (v. nota Ministero dell'Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14/3/2013). Permane, invece, l'obbligo del rilascio della licenza di polizia ex art. 68 del T.U.L.P.S. per gli spettacoli ed intrattenimenti in luogo pubblico ed aperto al pubblico organizzati da soggetti ed enti privati anche se patrocinati da enti pubblici.

<b>CAPO III CONTROLLI E SANZIONI</b>
--

### **Art.15**

#### **Controlli**

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza della Direzione Ecologia che può avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'ARPA, o da un Tecnico Competente in Acustica, inserito nell'Elenco Nazionale Tecnici Competenti in Acustica, individuato dall'Amm.ne Comunale.

### **Art.17**

#### **Sanzioni e provvedimenti amministrativi**

In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

- 1. Il mancato rispetto delle prescrizioni disposte dal presente provvedimento** comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di **€ 250,00**

**(duecentocinquanta/00)**, così come stabilito con Delibera della G.M. n. 346 del 05/12/2019. Con la predetta Delibera della G.M. n. 346 del 05.12.2019, è stato altresì determinato che l'importo del pagamento della sanzione, effettuato oltre il sessantesimo giorno, con ordinanza motivata, è individuato nella somma pari al massimo della sanzione prevista di **€.500,00 (cinquecento/00)**.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt.650, 659 e 660 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art.9 della L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.000,00 a €. 20.000,00;
3. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.1.000,00 a €.10.000,00;
4. chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art.9 della L. 447/95 sarà sottoposto ad una sanzione pari a €. 2.000,00;
5. chi, svolgendo attività rumorose temporanee, senza autorizzazione in deroga, superi i valori limite previsti specificatamente per questi siti sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00;

Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verifichino il mancato rispetto dei valori limite previsti. o dei valori limite stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa. Il titolare dell'attività sanzionata, a seguito dell'immediata diffida, dovrà dimostrare al Settore Ambiente di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite.

Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, la violazione viene reiterata e accertata e l'attività continua a superare i valori limiti di immissione o dei limiti concessi in deroga, sarà emessa ordinanza sindacale di sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni consecutivi.

Nel caso di ulteriore reiterazione o accertamenti successivi sarà emessa attività di sospensione, per un periodo 30 giorni consecutivi.

## **Art. 18**

### **Responsabilità gestore pubblico esercizio**

Fermo restando quanto previsto all'art.3, il titolare dell'esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti il contenuto della presente ordinanza. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico che non ottempera all'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone, ferma restando l'eventuale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., è soggetto sempre alla revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie. A tale fine, i titolari di pubblici esercizi in forma individuale o associata possono avvalersi di apposito personale (cd. *buttafuori* e/o *steward*) utilizzabile anche a tutela dell'incolumità dei presenti, tra gli iscritti nell'apposito elenco tenuto dalla Prefettura, dandone comunicazione preventiva alle Autorità Competenti.

## **ENTRATA IN VIGORE ORDINANZA**

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Vittoria e avrà decorrenza dalla data di pubblicazione al 30 settembre 2024, salvo provvedimenti di proroga.

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando Polizia Provinciale di Ragusa;
- ARPA Ragusa;
- Responsabile Comunale Protezione Civile.
- SIAE Ragusa;
- ASP di Ragusa – Servizio prevenzione;
- Commissariato P.S. Vittoria
- Compagnia Carabinieri Vittoria
- Compagnia Guardia di Finanza Vittoria
- Stazione Carabinieri di Scoglitti
- Dirigente P.M. di Vittoria;
- Tutti i Dirigenti dell'Ente;
- SIAE Vittoria
- sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categorie presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, rispettivamente di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

### **IL DIRIGENTE P.M.**

Dott. Gianpaolo Monaca

### **IL SINDACO**

On. Prof. Francesco Aiello

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del  
Comune, dal...01.072024.....al...16.07.2024....e registrata al  
n.....del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, li.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**